

BONGHI. L'onorevole ministro nel suo discorso ha detto che abbandonava l'articolo suo e voleva che gliene fosse sostituito un altro con diverso concetto.

Mi pare strano che oggi l'onorevole ministro non si ricordi più di quello che ha detto, e che la Camera in questa confusione sia trascinata a votare una disposizione che non pare più buona a nessuno, neanche a quello che l'aveva proposta.

PRESIDENTE. Se si ha delle osservazioni a fare, se ne terrà conto.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ho ricordato ora in qual modo io avessi spiegato il mio articolo 2. Posso rileggerè, ove occorra, quello che io dissi nel mio primo discorso (forse l'onorevole Bonghi non era presente l'altro giorno). Io non credeva e non credo necessario specificare con maggior numero di parole l'intento dell'articolo 2. Se ad altri però l'espressione di quell'articolo paresse manchevole, ripeto che io non mi rifiuto ad introdurre qualche modificazione.

Ho detto che per me non ne sento il bisogno, e le dichiarazioni che, a suo luogo, ho fatto circa lo svolgimento che può darsi alle materie filologiche e storiche, le quali ponno comprendere anche la letteratura biblica e l'esegesi dogmatica, giustificano la mia persuasione.

Non mi si può dunque apporre, come altri volle fare, che io mi sia dimenticato di una cosa, che ho troppe volte ripetuta. Solo ho anche ripetuto per mio conto non provava il bisogno di mutare l'articolo 2; ma che avrei accolto le proposte, quando ve ne fossero, di modificarlo in modo che senza mutarne l'effetto pratico, potesse accontentare i desiderii diversi manifestati anche in seno alla Commissione.

BONGHI. Poichè è stato votato il primo articolo sospensivo, ritorno nella condizione del relatore del 1870, e riconfermo le obiezioni gravi già esposte contro il secondo articolo formulato così com'è.

Il ministro ha davvero mostrato oggi un grande ossequio per questa redazione e per chi l'ha scritta; ma non se n'è ricordato punto nel presentare per la seconda volta il progetto di legge, poichè non v'ha mutato nulla. Ora, risponda se accetta come emendamento al secondo articolo, l'articolo della relazione del 1870, con quella piccola modificazione della quale io credeva che egli avesse parlato in pubblico, mentre ne avrà forse parlato solo in privato, del che non mi ricordo bene. V'è grande differenza tra l'articolo dell'attuale proposta e l'articolo redatto da quella Commissione. Quest'ultimo aveva qualche cosa di razionale, ma non così mi sembra di questo che ci sta davanti.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Sel'onorevole Bonghi ripropone, in luogo dell'articolo 2 del progetto ministeriale, la disposizione corrispondente, che leggevasi nel primo articolo dell'antico suo progetto del 1870, io non posso che accettare.

Infatti la proposta dell'onorevole Bonghi riesce alle medesime conseguenze pratiche dell'articolo ministeriale, col merito di lasciare una maggiore libertà di giudizio e di esecuzione al Ministero.

L'articolo dell'onorevole Bonghi diceva che potessero traslocarsi nelle facoltà di letteratura e filosofia gli insegnamenti dati nelle facoltà teologiche, i quali avessero un generale interesse di coltura storica, filologica o filosofica.

È naturale che il Ministero non avversi una disposizione che gli conferisce facoltà assai maggiori di quelle che egli ha domandate.

E mi piace ritoccare le ragioni per le quali non aveva creduto di riprodurre nel mio schema di legge l'articolo dell'antica relazione Bonghi. Dicendo che alcune cattedre venivano *conservate*, mi pareva di aprire all'amministrazione una via ad utili ripieghi e compensi nel caso che fossero nate contestazioni giuridiche per assegni o lasciti disposti a favore di qualche insegnamento teologico.

BONGHI. Non so se vuol proporre questa modificazione l'onorevole ministro stesso.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ma se la propone lei...

BONGHI. Io sono disposto a proporla.

Il ministro avrà la cortesia di trasmettergliela.

ALLI-MACCARANI. Io desidero dalla gentilezza dell'onorevole ministro un chiarimento.

Egli ha detto che la legge attuale non è determinata a spirito di facoltà e che la facoltà teologica non veniva a mancare nello Stato inquantochè rimaneva sempre nei seminari, ed in tali istituti gli alunni potevano istruirsi sufficientemente. Ora, in coerenza di questa dichiarazione, io sono persuaso che debba ammettersi la conseguenza che, anche dopo votata la legge attuale, i giovani i quali studiano scienza teologica abbiano il diritto di prendere il volontariato, in tempo eccezionale, di un anno, e quindi risentire le conseguenze benefiche che per gli studenti ed in ossequio alla scienza stabilisce la nuova legge sulla leva militare. Io spero quindi che l'onorevole ministro, come ritengo necessario, provvederà con speciali disposizioni in maniera che i giovani i quali vogliono studiare teologia possano giovare del disposto della legge sulla leva, e così siano ammessi a fare l'anno del volontariato nell'esercito ai 24 anni di età per quindi, decorso questo anno, godere del diritto di procurarsi il passaggio alla seconda categoria.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io non posso in questo momento rispondere in modo risolutivo alla interrogazione dell'onorevole Alli-Maccarani, la quale non riguarda il Ministero, che io ho l'onore di reggere. Lo prego, però a ricordare, che quando si compie un atto legislativo (e l'onorevole Alli-Maccarani è troppo valente giureconsulto, perchè non gli basti questo accenno) non si debbono e non si possono prevedere